

QUESTIONE DI DIRITTO AGRARIO

Se la domanda riconvenzionale, in materia di contratti agrari, debba sempre essere preceduta dal tentativo di conciliazione previsto dall'art. 46 della L. 203/1982.

pubblicato in Studium Iuris, 2008, fasc. 9, pagg. 973-974.

L'art. 46, comma I, legge 203/1982 (l. sui patti agrari) prevede che chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ad una "controversia in materia di contratti agrari" ha l'onere, prima di adire l'autorità giudiziaria, di attivare un procedimento conciliativo (regolato dai commi II-V) presso l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura (ora Settore agricoltura della Provincia) competente per territorio. L'assolvimento di tale onere viene qualificato dalla giurisprudenza come condizione di procedibilità (Cass. 19056/2003; Comoglio, p. 340), ammissibilità (Cass. 3397/1994) o proponibilità (Cass. 830/2006) della domanda giudiziale e si sostanzia nel mero inoltro all'Ispettorato della richiesta di attivazione del procedimento (Cass. 13964/2005; 9386/2003).

La legge precisa, inoltre, che, nel caso in cui il tentativo di conciliazione non si definisca entro 60 giorni dalla comunicazione, ciascuna delle parti è libera di adire l'autorità giudiziaria competente. Il mancato rispetto del disposto dell'art. 46, comma I, l. 203/1982 è rilevabile d'ufficio ed è insuscettibile di sanatoria (Cass. 8474/1991). Solo alcune pronunce di merito, di segno contrario, prevedono che la Corte, in applicazione dell'art. 412 *bis* c.p.c., sospenda il giudizio assegnando alle parti un termine perentorio di 60 giorni per esperire la procedura stragiudiziale (Trib. Roma 12 ottobre 2002, in *D. e giur. agr., alim. e amb.* 2003, p. 118 e Trib. Pisa 28 agosto 2000, in *R. trim. d. proc. civ.* 2003, p. 1090).

Secondo la miglior dottrina, la disposizione in commento assolve una duplice funzione: evitare il contenzioso e cercare di risolvere il conflitto in sede amministrativa (Jannarelli, p. 144) dinanzi ad un pubblico ufficio, favorendo l'accordo transattivo prima che l'azione sia instaurata avanti il Giudice specializzato (Spagnuolo, c. 693; Rauseo, p. 119; Calabrese, p. 183). In altre parole, il tentativo di conciliazione rappresenta un *filtro riduttivo* (Cass. 3397/1994; Morsillo, p. 403; Pavone, p. 449, con funzione chiarificatrice dell'oggetto della lite) in una materia (il diritto agrario) che regola preponderanti interessi collettivi, quali la tutela dell'impresa familiare o la conservazione dell'integrità del fondo rustico (Tortolini, p. 82). Non mancano, però, voci critiche che qualificano la conciliazione come una "mera formalità processuale", inutile ed assolutamente inadeguata a



rendere meno pesante il contenzioso giudiziale (Verde, 89; Grasso, p. 181).

Il tenore letterale della norma non sembra lasciare alcun dubbio in ordine alla necessità di esperire il tentativo di conciliazione ogniqualvolta venga proposta una domanda giudiziale, indipendentemente dal soggetto che la formula, dalla sua posizione processuale (Cass. 858/1991) e, soprattutto, dalla fase in cui la domanda viene avanzata. Nel caso di contestuale proposizione di più domande, la sussistenza della condizione va accertata in relazione a ciascuna di esse e l'improcedibilità di una non può incidere sull'accertata procedibilità delle altre (Cass. 19056/2003). L'onere previsto dall'art. 46, l. 203/82 deve, pertanto, essere assolto anche nel caso di domanda riconvenzionale (prima del deposito in cancelleria della memoria di costituzione *ex* artt. 416-418 c.p.c., v.; Calabrese-Lipari, p. 214; Consolo, p. 1510), di intervento nel giudizio, di opposizione di terzo avverso una sentenza pronunciata dalla Sez. Spec. Agr. (Trib. Lecce 14 giugno 1988 in *F. it. rep*. 1990, voce *Contratti*, p.220) e di opposizione a decreto ingiuntivo (ma non in caso di ingiunzione di pagamento, Trib. Roma 2 settembre 1998, in *D. e giur. agr.*, 1999, p. 492).

Il rigore e la perentorietà dell'affermazione sono, però, temperate dalla dottrina e dalla giurisprudenza che hanno individuato una serie di – apparenti – deroghe a tale principio. Una prima eccezione si ravvisa quando, pur venendo formulata una vera e propria domanda riconvenzionale, il suo oggetto è, comunque appartenuto alla fase conciliativa stragiudiziale ancorché questa si sia svolta su istanza della parte ricorrente (Cass. 23816/2007; 10993/2003). Il convenuto non è onerato, quindi, dall'effettuare una formale ed autonoma comunicazione a controparte e all'I.P.A. se la questione sia stata concretamente esaminata e trattata nel contraddittorio di tutte le parti interessate alla controversia e ciò risulti dal verbale redatto in quella sede. D'altro canto, secondo una giurisprudenza di merito (Trib. Enna 27 marzo 2001, in D. e giur. agr., alim. e amb. 2003, p. 449), il ricorrente ha soltanto una facoltà e non un obbligo di discutere stragiudizialmente la riconvenzionale, talché è possibile che in sede di tentativo di conciliazione rifiuti il contraddittorio. Vi è, poi, il caso delle domande riconvenzionali che sono solo formalmente o apparentemente tali, perché il resistente si limita a spiegare mere difese (volte al semplice rigetto della domanda avversaria), eccezioni in senso tecnico (Cass. 10017/2003; 8596/2001; Galiberti, p. 442; Capaldini, p. 438; Giuffrida, p. 84; Tortolini, p. 82) o eccezioni riconvenzionali (Cass. 701/1995). Poiché il tentativo di conciliazione deve precedere soltanto le domande riconvenzionali che determinino un ampliamento dell'ambito oggettivo della controversia rispetto al contenuto della domanda principale (Cass. 2388/2002), la parte convenuta, in relazione ad esse, non deve, pertanto, esperire



il tentativo di conciliazione. In tutte queste ipotesi, infatti, il resistente fonda la propria pretesa sui medesimi fatti dedotti in giudizio dalla controparte e non supera i limiti del *thema decidendum* (Cass. 4982/2001). Lo stesso principio di diritto può essere applicato anche all'intervento di un terzo nel processo agrario, talché non è necessario il tentativo di conciliazione nel caso di intervento adesivo dipendente o *ad adiuvandum* (art. 105, comma II, c.p.c.), mentre lo è nell'ipotesi di intervento volontario principale o litisconsortile quando viene prospettata una domanda autonoma nei confronti di una delle parti (Nascosi, p. 1088; Cass 194/2002). Del pari, è escluso il tentativo di conciliazione ove, a fronte della domanda diretta all'accertamento che il convenuto detiene il fondo senza titolo, sia stata eccepita l'esistenza di un contratto di affitto (Cass. 7177/1997). Il tentativo di conciliazione stragiudiziale è, inoltre, incompatibile con la richiesta di provvedimenti cautelari *ante causam* (di competenza esclusiva della Sez. agraria, v. Trib. Reggio Emilia 01 luglio 2004, in *Gius*. 2004, p. 3650), con l'opposizione all'esecuzione (Cass. 2509/2002) o al rilascio degli immobili (Cass. 8379/2005).

[Nota bibliografica] Acagnino-Corsaro-Macrì, I nuovi patti agrari. Commento alla legge 3 maggio 1982, n. 203, Milano 1982; Calabrese, I patti agrari, Padova 1992; Calabrese-Lipari, I contratti agrari, Padova 1991; Capaldini, Nessuna obbligatorietà del tentativo di conciliazione nel caso della proposizione di eccezioni, in D. e giur. agr., alim. e amb. 2002, p. 437 ss.; Comoglio, Controversie agrarie e previo tentativo di conciliazione: perplessità che perdurano, in R. d. proc. civ. 2006, p. 340 ss.; Consolo, Commento all'art. 46 l. 3 maggio 1982, n 203, perplessità che perdurano, in Carrozza-Costato-Massart, Commento alla legge sui contratti agrari, in Nuove l. civ .comm. 1982, p. 1506 ss.; Galiberti, Tentativo di conciliazione ex art. 46 legge 203/82 e domanda riconvenzionale, in D. e giur. agr., alim. e amb. 2002, p. 442 ss.; Garbagnati, Il processo agrario, Milano 2003; Giuffrida, Il tentativo di conciliazione nella legge di riforma dei contratti agrari, in R. d. agr. 1989, 84 ss.; Grasso, Disdetta per finito affitto, condanna "in futuro" ed (in)utilità del "filtro" obbligatorio di conciliazione in D. e giur. agr., alim. e amb. 2004, p. 176 ss.; Jannarelli, La funzione conciliativa fuori dal processo e nel processo, in G. agr. it. 1991, p. 135; Morsillo, Natura e sfera di applicabilità degli artt. 5 e 46 legge 203/1982, in D. e giur. agr., alim. e amb. 2004, p. 403ss.; Nascosi, Domanda riconvenzionale, intervento di terzo e tentativo di riconciliazione nel processo agrario, in R. trim. d. proc. civ. 2003, p. 1079 ss; PAVONE, Tentativo di conciliazione e domanda riconvenzionale, in D. e giur. agr., alim. e amb. 2003, p. 449 ss.; RAUSEO, Il tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 46 della legge n. 203/82, in D. e giur. agr., alim. e amb. 2003, p. 118 ss.; Spagnuolo, La domanda riconvenzionale nel rito agrario e le condizioni di procedibilità, in G. it, 1992, c. 691 ss.; Tortolini, Sulla obbligatorietà del tentativo di conciliazione per le domande riconvenzionali nelle controversie agrarie in D. e giur. agr., alim. e amb. 1988, p. 82 ss.; Verde, La conciliazione come "filtro" delle controversie agrarie e previo tentativo di conciliazione: perplessità che perdurano, in R. d. proc. civ., 1994, p. 671 ss.

Avv. Francesco Tedioli

Studio Legale Tedioli Via Frattini, 7 - Mantova Tel e fax 0376 360313